



**Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **131-1/2023** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da GIORDANO MANCINI (C.F.: MNCGDN61S02I608H), nato a _____ il _____ e residente a _____ e da GIULIANO MANCINI (C.F.: MNCGLN68A27D007T), nato a _____ e residente a _____ (con gli avv. FABIOLA TOMBOLINI e EMANUELA SCALEGGI),

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 09/10/2023, i sigg. GIORDANO MANCINI e GIULIANO MANCINI, hanno proposto domanda di ammissione alla procedura familiare di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, con estensione degli effetti dell'adempimento del concordato ai fini dell'esdebitazione ex art. 79 comma IV CCII anche a _____ (C.F. _____), coniuge di Giordano Mancini, essendo la stessa garante in solido di alcune posizioni;
2. Letta la memoria dei ricorrenti del 28/11/2023 e sentite le parti all'udienza del 30/11/2023, ove si rendevano i chiarimenti richiesti in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito e alla richiesta di esdebitazione della garante
3. Ritenuta sussistente la competenza dell'adito Tribunale in quanto, sebbene i ricorrenti risiedano in comuni ricadenti nella circoscrizione di Tribunali diversi ex art. 27 CCII, si tratta di una procedura familiare ex art. 66 CCII. Questo Tribunale, peraltro conformandosi alla giurisprudenza di merito che si sta formando sul punto, ritiene ammissibile, per ragioni di opportunità e di economia processuale, la proposizione, mediante un'unica istanza, di un solo piano di composizione della crisi dei membri di una stessa famiglia con un sovraindebitamento di origine comune ai fini della trattazione unitaria delle rispettive posizioni.

4. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede anche l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- i ricorrenti hanno domandato l'apertura della procedura di concordato minore in relazione ai debiti riferibili all'attività imprenditoriale svolta insieme sotto forma societaria con le società: QUALITYNET SRL - IN LIQUIDAZIONE (p. iva: 01354700427), società che ha subito la procedura di concordato preventivo, completamente eseguito e chiuso nel 2012, oggi quindi cessata, NETPOWER SRL - IN LIQUIDAZIONE (p. iva 03837550759), società cessata nel 2011, e NUOVI ORIZZONTI INSIEME SRL (p. Iva: 01399330420), cancellata il 04/04/2018. Accanto a tale tipologia di debiti ve ne è un altro di natura personale, incidente in misura minore sull'importo complessivo del debito che non osta alla definizione unitaria, consistente nel residuo rimasto insoddisfatto per i mutui ipotecari stipulati per l'acquisto degli immobili pignorati di ciascun ricorrente (procedure espropriative contraddistinte al Reg. Es. n. Tribunale di Pesaro per Mancini Giuliano ed al Reg. Es. n. Tribunale di Ancona per Mancini Giordano e
- attesa la già rilevata natura imprenditoriale dell'attività esercitata e dell'indebitamento che ne è conseguito deve escludersi in capo ai ricorrenti la qualifica di consumatori secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
- non risultano, peraltro, superati in capo ai medesi ricorrenti i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore, nello specifico: Giuliano Mancini è lavoratore autonomo, titolare di P. Iva in regime forfettario, che svolge attività di consulenza organizzativa e tecnica presso imprese attive nei servizi di controllo tecnico delle attrezzature di lavoro, e Giordano Mancini è lavoratore autonomo, titolare di P. Iva in regime forfettario, che svolge attività di consulente e formatore per i temi ESG presso aziende di vari settori merceologici e istituti di formazione;

5. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento delle stesse.

6. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni. L'esperto ha rilevato che l'indebitamento origina dall'escussione di garanzie prestate per debiti contratti per far fronte all'attività imprenditoriale svolta da entrambi sotto forma societaria con le società Qualitynet S.r.l. in liquidazione, Netpower S.r.l. in liquidazione e Nuovi Orizzonti Insieme S.r.l., cui si aggiunge il debito residuo per i mutui ipotecari, a suo tempo accesi sulle abitazioni eseguite di ciascun ricorrente, rimasto insoddisfatto nonostante la vendita delle stesse case;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nelle rispettive modeste posizioni reddituali e nei carichi familiari;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che in difetto dell'apporto di finanza esterna, nel piano messa a disposizione in tempi rapidi, i creditori rimarrebbero totalmente insoddisfatti non potendo contare nemmeno sul patrimonio e sui redditi dei ricorrenti);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ per compenso OCC – di cui l'acconto di euro risulta già versato - ed euro 290,00, per imposta di registro della sentenza di omologa);
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

7. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali;

8. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € (di cui euro quale passivo comune, euro quale passivo personale di Giordano Mancini ed euro , quale passivo personale di Giuliano Mancini) e di un

attivo pari ad € (di cui euro 40,00 per fondo imprevidi di procedura), composto da € , quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale , € , quale finanza propria messa a disposizione da Giordano Mancini ed euro , quale finanza propria messa a disposizione da Giuliano Mancini, la proposta prevede:

a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per €
- il pagamento integrale fino a capienza del privilegio del creditore (Giuliano Mancini), per euro
- il pagamento di tutti i restanti creditori (a parte per la parte capiente) chirografari e privilegiati mobiliari, degradati al chirografo per incapienza nella percentuale del 4 %, per euro (di cui € da finanza riferibile a Giuliano Mancini e € da finanza riferibile a Giordano Mancini).

c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa;

9. In ricorso è domandata anche l'estensione dell'efficacia dell'adempimento del concordato minore per (coniuge di Giordano Mancini, CF), essendo la stessa garante in solido di alcune posizioni e soggetto privo di beni. La medesima beneficia del piano proposto solo in quanto coobbligata, non essendo titolare di debiti personali non in comune con gli altri ricorrenti;

10. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo i ricorrenti prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori ed il loro stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che i medesimi debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori o che siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

11. Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII;

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di GIORDANO MANCINI (C.F.: MNCGDN61S02I608H),

e

, e di GIULIANO MANCINI (C.F.: MNCGLN68A27D007T), nato a
e residente a

conferma la nomina dell'Avv. GIACOMO SPINACI, anche per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

onera l'OCC di relazionare al GD **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle

comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, li 30/11/2023

Il Giudice delegato
dott.ssa Giuliana Filippello